DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1987

relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dall'Irlanda conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/142/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4028/86 del Consiglio, del 18 dicembre 1986, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura [1], in particolare l'articolo 4,

considerando che il governo irlandese ha trasmesso alla Commissione un programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia qui di seguito denominato « il programma », e ha comunicato successivamente informazioni complementari concernenti tale programma;

considerando che occorre esaminare se, tenuto conto della prevedibile evoluzione delle risorse alieutiche, del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura, delle misure adottate nel quadro della politica comune della pesca nonché degli orientamenti di quest'ultima, il programma risponde ai requisiti di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86 e può costituire il quadro degli interventi finanziari comunitari e nazionali nel settore in causa;

considerando che un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio [2];

considerando che il regolamento (CEE) n. 4028/86 intende agevolare lo sviluppo strutturale del settore della pesca sulla base degli orientamenti della politica comune della pesca; che tale sviluppo può essere favorito da azioni adeguate sostenute da un contributo finanziario comunitario;

considerando che tali azioni devono contribuire alla creazione di una flotta peschereccia rispondente alle possibilità di cattura prevedibili a medio termine sia all'interno che all'esterno delle acque comunitarie; che in particolare queste azioni devono fondarsi sulla ricerca di uno sfruttamento equilibrato delle risorse interne nelle acque comunitarie;

considerando che le misure messe in atto nel quadro della normativa comunitaria adottata per il decennio 1987-1997 proseguono il miglioramento strutturale realizzato dal 1983 al 31 dicembre 1986 attraverso azioni comuni di ristrutturazione, modernizzazione e sviluppo del settore della pesca; che gli obiettivi del precedente programma, approvato con decisione 85/285/CEE della Commissione [3], costituiscono pertanto il riferimento per la valutazione dello sviluppo effettivamente constatato e dello sforzo che occorre proseguire per realizzare gli obiettivi comunitari;

considerando che gli obiettivi dei programmi di orientamento applicabili fino al 1986 non sono stati completamente realizzati; che la situazione attuale o prevedibile delle disponibilità rispetto alle attività della flotta in causa non consente di modificare le stime in base alle quali questi obiettivi erano stati fissati e approvati; che, di conseguenza, lo sforzo di adeguamento deve essere mantenuto nella stessa direzione e potenziato nel periodo 1987-1991;

considerando che queste stime, fondate su elementi scientifici, potranno essere rivedute sulla base di un'evoluzione significativa delle disponibilità, nonché in funzione dello sviluppo delle relazioni internazionali di pesca della Comunità con gli Stati costieri terzi;

considerando, d'altra parte, che l'entità dello sforzo di ammodernamento previsto presuppone un miglioramento sostanziale dell'efficienza globale della flotta in questione, di cui si deve tener conto al termine del programma quando viene valutato il rapporto tra la capacità e le disponibilità di pesca;

considerando che gli adeguamenti strutturali auspicati devono essere realizzati in modo progressivo e continuo per ridurre al minimo le eventuali incidenze economiche e sociali che possono implicare;

considerando che occorre controllare periodicamente l'evoluzione constatata in modo da poter migliorare o correggere le misure di inquadramento dello sforzo di pesca che accompagnano la realizzazione del programma;

considerando che un'evoluzione non conforme agli obiettivi del programma è contraria agli obiettivi della politica comune della pesca e che, di conseguenza, azioni concrete attivate in virtù di tale programma non possono giustificare un sostegno finanziario di carattere pubblico; che pertanto l'approvazione del programma deve avere effetto soltanto a condizione che vengano rispettati i limiti e le condizioni a cui tale approvazione è stata subordinata;

[1] GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 7.
[2] GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.
[3] GU n. L 157 del 15. 6. 1985, pag. 23.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture della pesca,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991), trasmesso dal governo irlandese e successivamente completato dallo stesso governo, è approvato nei limiti e alle condizioni fissati dalla presente decisione e fatto salvo il loro rispetto.

Articolo 2

Al più tardi il 15 febbraio e il 31 luglio di ogni anno, l'Irlanda comunica alla Commissione, per ciascuna categoria di pescherecci definita nel programma, il numero, la stazza e la potenza delle imbarcazioni entrate in servizio e ritirate durante il semestre terminato il 31 dicembre o il 30 giugno precedenti.

Articolo 3

L'approvazione di cui all'articolo 1 ha effetto soltanto se l'evoluzione della flotta è conforme alla realizzazione degli obiettivi del programma, secondo le modalità previste nell'allegato.

Sulla base delle constatazioni risultanti dalle informazioni periodiche di cui all'articolo 2, o in caso di mancanza ripetuta di queste ultime al termine del periodo di due semestri consecutivi, la Commissione notifica allo Stato membro l'accertata non realizzazione delle condizioni a cui l'approvazione del programma è stata subordinata.

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica l'eventuale concessione di contributi finanziari comunitari a singoli progetti d'investimento.

Articolo 5

L'Irlanda è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1987.

Per la Commissione
António CARDOSO E CUNHA
Membro della Commissione

ALLEGATO

Programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia dell'Irlanda (1987-1991)

I. DATI GENERALI

Il programma concerne tutta la flotta peschereccia dell'Irlanda e si applica all'intero territorio di questo Stato membro.

II. OBIETTIVI

1. Il programma dovrà comportare:
   a) una riduzione della capacità globale della flotta;
   b) un rinnovo e un ammodernamento della flotta, in particolare per l'insieme dei battelli inferiori ai 12 metri di lunghezza.
2. L'evoluzione della flotta peschereccia durante il periodo di attuazione del programma dovrà essere contenuta entro i seguenti limiti:

[(Stazza (tsl)]

	Obiettivo del programma 2908/83	Situazione al 1° gennaio 1987	Obiettivo al 31 dicembre 1991
Imbarcazioni < 12 m	7 000	8 264	6 790
Imbarcazioni ≥ 12 m	38 300	44 801	37 151
Totale	45 300	53 065	43 941

[(Potenza del motore (kW)]

	Obiettivo del programma 2908/83 (1)	Situazione al 1° gennaio 1987 (1)	Obiettivo al 31 dicembre 1991
Imbarcazioni < 12 m	28 000	33 056	27 440
Imbarcazioni ≥ 12 m	153 200	179 204	150 136
Totale	181 200	212 260	177 576

(1) Stime. Entro un termine di 6 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione l'Irlanda dovrà confermare queste stime o modificarle in accordo con la Commissione. In caso di modifica, l'obiettivo fissato per il 31 dicembre 1991 sarà adattato di conseguenza.

III. AZIONI PREVISTE

Per conseguire gli obiettivi sopra elencati si dovranno attuare le seguenti azioni:

Diminuzione di almeno 9 124 tsl e 34 684 kW della capacità globale della flotta mediante una riduzione di almeno 1 474 tsl e 5 616 kW per l'insieme dei pescherecci di lunghezza inferiore ai 12 m e di 7 650 tsl e 29 068 kW per l'insieme dei pescherecci di lunghezza uguale o superiore ai 12 m.

IV. OSSERVAZIONI

1. Gli obiettivi di cui al punto II.2 potranno essere riveduti soltanto sulla base di valutazioni scientifiche precise che consentano di accertare l'esistenza di risorse non complemente sfruttate attualmente.
2. Per quanto riguarda la flotta costiera irlandese, durante la realizzazione del programma potrà essere preso in considerazione un certo aumento della stazza e della potenza media unitaria dei pescherecci allo scopo di migliorare la sicurezza di navigazione, le condizioni di lavoro e la conservazione delle risorse nelle zone costiere. Questo eventuale aumento non potrà aversi che in equilibrio con le risorse suscettibili di sfruttamento da parte della flotta suddetta.
3. Gli obiettivi del programma dovranno essere realizzati almeno per il 20 % entro la fine del 1988 e almeno per l'80 % entro la fine del 1990.
4. La Commissione rammenta che gli interventi finanziari e strutturali delle autorità nazionali, regionali o locali a favore del settore considerato devono inserirsi d'ora in poi nel quadro del presente programma.